

**TRIBUNALE DI ROMA**  
SEZIONE DICOTTESIMA CIVILE

**N. R.G. 21557/22**

Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta sulla richiesta di riesame del trattenimento proposta da \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. Ivan Pupetti, nella contumacia della parte resistente, osserva quanto segue:

ooo

Il ricorrente, che ha formalizzato la propria domanda di protezione internazionale mentre si trovava ristretto nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma Ponte Galeria, è stato colpito da nuovo decreto di trattenimento ex art. 6 d.lvo 142/2015, convalidato dal giudice della protezione internazionale in data 11.3.2022;

Il modello C3 nel quale la domanda è stata formalizzata risulta privo di data, ma dal decreto di trattenimento datato 8-3-2022 risulta che la domanda di protezione è stata presentata in pari data.

Il 14 -3-2022 la domanda è stata caricata sul sistema vesta.net, e per tale veicolo trasmessa alla Commissione Territoriale di Roma.

\_\_\_\_\_ è stato audito dalla Commissione il 16 marzo 2022, ed il successivo 21 marzo è stato emesso il decreto di diniego della protezione internazionale.

La domanda di protezione presentata dallo straniero in stato di detenzione amministrativa è soggetta alla c.d. procedura accelerata, disciplinata dall'art. 28 bis comma 2 del d.lvo 25/08, norma che prevede che la domanda sia trasmessa nel più breve tempo possibile ("*senza ritardo*") alla Commissione, e che questa provveda ad ascoltare il trattenuto ed emettere la decisione entro un termine complessivamente non superiore a 9 giorni (7 per l'audizione, e successivi 2 per la decisione).

Nella domanda di riesame oggetto di questo procedimento d'urgenza si prende atto che la Commissione per parte sua ha nell'insieme rispettato il limite temporale posto a suo carico, seppure con modulazione per così dire inversa rispetto a quella declinata dalla legge; viene tuttavia fatto osservare che il lasso temporale di 6 giorni intercorso tra la formalizzazione della domanda e la relativa trasmissione alla Commissione non pare rispettoso della indicazione del legislatore;

Vero è che la previsione in tema di libertà personale di una cadenza temporale dai contorni non definiti ("*senza ritardo*") pone non pochi problemi ermeneutici; tuttavia deve tenersi presente che il canone interpretativo cui deve attenersi il giudice non può che essere ispirato ad un tendenziale *favor libertatis*, secondo un principio immanente al sistema che non può essere qui revocato in dubbio.

Ciò posto, come osserva il ricorrente, e come ha di recente ribadito la giurisprudenza di legittimità (Cass. 2458/21), va tenuto presente che le scadenze temporali delineate dall'art. 28 bis sono individuate dall'art. 6 del d.lvo 142/2015



come veri e propri limiti di durata del trattenimento, con la conseguenza che il superamento di tali limiti porta necessariamente al venir meno di ogni giustificazione alla limitazione della libertà personale del trattenuto.

Ed allora, esaminando il caso concreto in tale chiave interpretativa, si può osservare che il lasso temporale intercorso tra la presentazione della domanda e la sua trasmissione (6 giorni) è prossimo al limite (7 giorni) entro il quale la Commissione Territoriale deve organizzare, preparare ed eseguire l'audizione del richiedente asilo ai sensi dell'art. 28 bis; e considerata la diversa portata degli adempimenti necessari per la semplice trasmissione della domanda per via telematica e di quelli occorrenti per la predisposizione di una audizione, appare evidente che la trasmissione della domanda non può dirsi effettuata nel caso concreto "senza ritardo".

Del resto la Questura, scegliendo di non partecipare a questo procedimento, non ha neppure presentato alla valutazione del Tribunale elementi di conoscenza che consentano di diversamente valutare le motivazioni e le conseguenze del decorso del tempo.

Come ben chiarisce la giurisprudenza di legittimità appena citata, il superamento dei termini previsti dall'art. 28 bis primo e secondo comma d.lvo 25/08 non giustifica il protrarsi del trattenimento oltre la durata massima consentita dalla predetta disposizione; sebbene la pronuncia in esame fosse riferita al caso di mancato rispetto dei termini di cui è onerata la Commissione, il principio stabilito deve ritenersi applicabile anche al caso di ritardo nella trasmissione della domanda, se non altro sul rilievo che, diversamente opinando, il trattenimento dello straniero potrebbe in astratto e di fronte ad un significativo ritardo nella trasmissione - protrarsi indefinitamente.

In conclusione si ritiene siano venuti meno i presupposti per protrarre la privazione della libertà del ricorrente.

**P.Q.M.**

Dispone la cessazione del trattenimento del ricorrente  
nel CPR di Ponte Galeria.

Roma 8.4.2022

Il giudice  
Cecilia Pratesi

